

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1974, con il quale è stata stabilita la composizione della predetta commissione con riserva di procedere alla nomina degli altri componenti, designati dalla Confindustria, Confagricoltura, Confcommercio e Unioncamere, nonché di esperti;

Decreta:

Art. 1.

La commissione istituita con il decreto ministeriale 9 agosto 1973 per lo studio dei possibili aggiornamenti delle norme che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero è costituita come appresso:

Presidente:

de Vergottini prof. Giuseppe.

Vice presidente:

Piso dott. Franco, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

tre rappresentanti del Ministero;

tre rappresentanti dell'I.C.E.;

tre rappresentanti della Federazione unitaria CGIL

CISL UIL;

un rappresentante della Confindustria;

un rappresentante della Confagricoltura;

un rappresentante della Confcommercio;

un rappresentante della Unioncamere;

due esperti.

Art. 2.

I sottoindicati nominativi sono confermati o chiamati a far parte della commissione di cui al precedente articolo:

Presidente:

de Vergottini prof. Giuseppe.

Vice presidente:

Piso dott. Franco, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Fucio prof. Guido, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero;

D'Agostino dott. Filippo, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

Vitale dott. Ugo, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

Loreto dott. Vincenzo, vice presidente dell'I.C.E.;

Giaroli dott. Angelo, direttore generale dell'I.C.E.;

Tanno dott. Guglielmo, rappresentante del personale del comitato esecutivo dell'I.C.E.;

Celata dott. Gianni, rappresentante della CGIL;

Di Marco Renato, rappresentante della CISL;

Gatti prof. Giovanni, rappresentante della UIL;

Scifoni dott. Filippo, rappresentante della Confindustria;

Chidichimo avv. Rinaldo, rappresentante della Confagricoltura;

Colucci dott. Francesco, rappresentante della Confcommercio;

Pellegrini dott. Adolfo, rappresentante della Unioncamere.

Esperti:

Angelini dott. Giuseppe;

Paretti dott. Orazio.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dalla dott.ssa Irene Fornari ed in caso di sua assenza o impedimento dalla dott.ssa Sandra Napolitano.

Roma, addì 10 settembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Serra S. Quirico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 ottobre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio della « Gola della Rossa » compreso nel comune di Serra S. Quirico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Serra S. Quirico;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sig. Moretini Fulgenzio ed altri, dall'Associazione provinciale degli industriali, dalla ditta F.A.T.M.A. di Fabriano, dal sindaco del comune di Serra S. Quirico, dalla S.p.a. Cava Gola della Rossa, dalla Federazione provinciale lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive aderente alla Camera confederale provinciale del lavoro, dai signori Adriano, Elda e Giulio Cesare Bellagamba, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè trattasi di zona montana particolarmente aspra e suggestiva ove il fiume Esino scorre in una pittoresca e profonda gola denominata Gola della Rossa che caratterizza un paesaggio impervio ricoperto dalla primitiva flora naturale (biotopo), costituenti quadri naturali di notevole bellezza pubblicamente godibili lungo la strada statale 76 della Val d'Esino, comprendente inoltre grotte naturali carsiche di importanza nazionale;

Decreta:

La zona della Gola della Rossa sita nel territorio del comune di Serra S. Quirico ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è

quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

km 40 sulla strada statale 76-linea retta sino alla vetta del Monte Murano (quota 882)-linea retta sino a Colle Tordina (quota 817)-linea retta sino a quota 420 sul confine di comune-fosso del Vernino sino ad incontrare il confine con il comune di Fabriano e fiume Esino-lungo il confine con Fabriano sino all'incrocio con la strada ferrata-ferrovia e strada statale sino al km 40.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Serra S. Quirico provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale insieme con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della Gazzetta Ufficiale, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 11 settembre 1974

p. Il Ministro: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

L'anno millenovecentosettantadue ed il giorno ventitre del mese di ottobre, regolarmente convocata dal presidente a norma dell'art. 15 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è riunita in Ancona, presso la sede della soprintendenza ai monumenti della Marche, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

(Omissis).

1) Serra S. Quirico: interesse paesistico della Gola della Rossa.

(Omissis).

Il soprintendente ai monumenti riferisce che la zona in esame, notoriamente di notevole interesse paesaggistico e naturale, rischia di essere ulteriormente degradata dall'aprirsi di nuovi squarci per l'attività di cave.

(Omissis).

La commissione pertanto nelle persone del presidente, vice presidente, sindaco, arch. Rossini e l'ispettore forestale, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Serra S. Quirico la località denominata « Gola della Rossa » con i seguenti confini:

km 40 sulla strada statale 76-linea retta sino alla vetta del Monte Murano (quota 882)-linea retta sino al Colle Tordina (quota 817)-linea retta sino a quota 420 sul confine del comune-fosso del Vernino sino ad incontrare il confine col comune di Fabriano e fiume Esino-lungo il confine con Fabriano sino all'incrocio con la strada ferrata-ferrovia e strada statale sino al km 40.

(Omissis).

(8236)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1974.

Revoca alla ditta Laboratorio biochimico Diana dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Segrate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2805 in data 9 gennaio 1961 la ditta Laboratorio biochimico Diana fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Segrate (Milano), strada Roveda, specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate, nonché preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la comunicazione n. 9033/1P in data 27 febbraio 1974 del comando dei carabinieri NAS, dal quale risulta che la ditta predetta ha cessato l'attività da circa diciotto mesi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio biochimico Diana l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina, nell'officina farmaceutica sita in Segrate (Milano), strada Roveda, concessa con decreto ministeriale n. 2805 in data 9 gennaio 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8573)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1974.

Revoca alla ditta Omnia terapeutica veneta dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonché preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Padova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti del Ministro per la sanità in data 2 ottobre 1967, n. 4305 ed in data 13 gennaio 1968, n. 4346, la ditta Omnia terapeutica veneta S.n.c. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Padova, via Tiziano Aspetti, n. 147, rispettivamente specialità medicinali chimiche e biologiche nonché preparati galenici limitatamente alle forme sciroppi, soluzioni in genere, emulsioni, pomate, compresse, polveri, granulati, confetti, capsule opercolate, colliri, gocce, fiale per uso intramuscolare ed endovenoso;

Visto il verbale di ispezione in data 1° marzo 1973, dal quale risulta che l'officina della ditta in questione, non possa più ritenersi idonea alla produzione di spe-

AN 47/1

DECRETI

Decreto P.G.R. n 2714 del 18/7/1983.- Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi chimiche e microbiologica riportate sulle etichette approvate con D.M. n 1955 del 3/8/1979 per contenitori di vetro della capacità di cc. 920 e 460. Ditta s.p.a. Fonti del Furlo con sede in Fossombrone.-

Decreto del P.G.R. n 12839 del 20/7/1983.- Concessione per la costituzione di azienda faunistico venatoria denominata 'Il Lago'.- Comune di Montecopiolo.- Titolare sig. Bernacchioni Edo.-

Decreto del P.G.R. n 12838 del 20/7/1983.- Autorizzazione alla Università Agraria degli Uomini Originari di Frontone (PS) al fine di attivare una cava di materiale calcareo.- N.C.T. fg. 16 e 17 mapp. 2P, 3P, 9P, 77P in località 'Rave della Foce'.-

Decreto del P.G.R. n 12871 del 21/7/1983.- Legge n 1497/1939.- Conferma del vincolo paesaggistico sulle aree di proprietà della S.P.A. 'Cava Gola della Rossa' in località Gola della Rossa nel comune di Serra S. Quirico ed estensione del vincolo alla zona della Gola della Rossa ricadente nei comuni di Genga e Fabriano.-

IL PRESIDENTE

Vista la legge 29.6.39 n.1497;
Visto l'art.1 della legge 22.7.75 n.382;
Visto l'art.82 del D.P.R. 24.7.77 n.616;
Premesso che con nota del 20.3.1979 il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ha comunicato alla Regione Marche che con decreto del Capo dello Stato del 31.10.78 è stato accolto il ricorso della S.P.A. 'Cava Gola della Rossa' contro il D.M. dell'11.9.74 con il quale veniva dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della Legge 29.6.1939 N.1497, la località Gola della Rossa nel Comune di Serra S. Quirico e che conseguentemente il citato decreto di vincolo risulta annullato per la parte che riguarda i beni della società ricorrente, restando efficace il vincolo stesso per tutto il resto del comprensorio in questione; Premesso altresì che su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso è stato accolto in quanto il D.M. 11/9/74 non contiene alcun cenno, per quanto sintetico, che comunque consenta di affermare che i motivi della opposizione da parte della Soc. Cava Gola della Rossa sono stati considerati e respinti;
Premesso infine che nel citato parere del Consiglio di Stato è stato testualmente detto: 'Pertanto il ricorso ora considerato va accolto salvo gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità Amministrativa che dovrà nuovamente pronunciarsi sulla opposizione della Soc. Cava Gola della Rossa; Constatato che in relazione a tale possibilità la Commissione per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche

della Provincia di Ancona ha ritenuto, come da verbale n.41 del 6.2.81 di non accogliere l'opposizione per i motivi esposti nel verbale medesimo e di confermare, ai sensi e per gli effetti della legge n.1497/39, il vincolo paesaggistico sulle aree di proprietà della predetta Società aggiornando altresì l'argomento ad altra riunione in attesa di ricevere, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ancona, notizie precise sulla estensione della proprietà della Società ricorrente;

Visto inoltre il successivo verbale n.42 del 12.5.81 della predetta Commissione con il quale viene confermato l'interesse paesaggistico delle aree suddette ricadenti nel Comune di Serra S. Quirico e con cui viene altresì esteso il vincolo alla restante parte della Gola della Rossa ricadente nel territorio dei Comuni di Genga e Fabriano, includendo formalmente tali aree e nuove zone, come avanti meglio specificate, nell'elenco delle località da sottoporre a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.2 della legge 29.6.39 n.1497;

Constatato peraltro che detti verbali sono stati regolarmente pubblicati presso i Comuni interessati come prescritto dall'art.2 della legge n.1497/39, modificato dal D.P.R. 3.12.75 n.805 e che occorre pertanto procedere alla definizione del detto vincolo paesaggistico mediante emissione di apposito decreto.

Vista la nuova opposizione presentata a termini di legge in data 6.4.82, avverso la conferma del vincolo da parte della Società Cava Gola della Rossa per quanto attiene alle sole aree di proprietà della medesima; sulla quale opposizione è da ritenersi che per quanto riguarda la riproposizione dei motivi del precedente ricorso debbano richiamarsi le controdeduzioni già espresse nel succitato verbale n.41 del 6.2.81 della Commissione per la tutela delle BB.NN.PP. della Provincia di Ancona e per quanto concerne invece la presunta 'distorsione del procedimento e difetto di competenza' della Commissione Prov.le BB.NN. debba confermarsi la validità dell'operato sin qui svolto e delle proposte effettuate dalla stessa, stante la specificità e legittimità della Commissione in carica sino al futuro rinnovo.

Considerato inoltre che il vincolo medesimo non comporta un divieto assoluto di inedificabilità e di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma soltanto l'obbligo di presentare alla Regione Marche, per la prescritta preventiva autorizzazione, qualunque progetto di opere che possano in qualsiasi modo modificare l'aspetto estetico - paesaggistico delle località stesse;

Riconosciuto che i terreni di proprietà della Società 'Cava Gola della Rossa' hanno un effettivo e notevole interesse pubblico in quanto facenti parte di una zona montana, particolarmente aspra e suggestiva ove il fiume Esino scorre in una pittoresca profonda gola denominata 'Gola della Rossa' che caratterizza un paesaggio impervio costituente quadri naturali di notevole bellezza pubblicamente godibili da vari percorsi ed in particolare dalla Strada Statale 76 della Val d'Esino che, per chi proviene da Ancona, rappresenta un punto di eccezionale accumulazione

di valori e che tutto il comprensorio della 'Gola della Rossa' è di notevole interesse naturalistico, paesistico e ambientale per le diverse situazioni, ecologicamente anche assai differenti che vi si presentano in rapporto a situazioni microclimatiche ed edafiche assai particolari. La presenza di specie endemiche appenniniche o addirittura esclusive di solo alcune gole calcaree marchigiane, come la cariofillacea rupicola *Moehringia papulosa* che vive su alcune pareti rocciose dei Lias della Gola di Frassasi, del Furlo e della Rossa, rendono questo luogo un eccezionale biotipo di notevole interesse scientifico e quindi da conservare.

Tra le altre specie rare della flora che vi crescono spontaneamente si debbono ricordare: *Potentilla Caulescens*, *Genita sylvestris*, *Hymenolobus panciflorus*, *Pimpinella tragium ssp. lithophila*, *Ruta graveolens ssp. divaricata*, ecc. Gli ambienti vegetazionali sono costituiti da cenosi rupicole con copertura scarsa ma di notevole interesse fitogeografico inquadrabili nell'alleanza dei *Potentillon caulescens*, da boschi dello *Scutellario-Ostryetum* qui presenti nella rara variante a *Buxus Seppervires* e da pascoli aridi dello *Xerobromion*.

Sull'importanza floristica e vegetazionale di tutta la zona della Gola della Rossa non ci sono dubbi; in base alla legge regionale n.52/74 sono state in esso sino ad ora individuate quattro zone vincolate denominate: Gola della Rossa I, Gola della Rossa II, Ponte di Chiaradovo e Monte Revellone.

Gli esperti paesaggistici di maggiore interesse sono il versante nord del Monte Revellone, ancora completamente intatto e godibile nella sua imponente bellezza dalla strada statale n.76 (nuovo tracciato) nel tratto tra le due gallerie, la zona sud del Monte Vermino, il Monte San Pietro sino al fiume, l'imboccatura occidentale della Gola della Rossa, il versante sud del Monte Revellone e tutto il versante idrografico sinistro della Gola della Rossa.

L'interesse paleontografico è anch'esso notevole e legato alle scoperte fatte dal prof. Broglio dell'Università di Ferrara che ha rinvenuto resti di stambecchi, cinghiali ed altri animali.

Il comprensorio comprendente la 'Gola della Rossa' accumula pertanto notevolissimi elementi che lo qualificano sotto diversi aspetti, naturalistico, ambientale ma soprattutto paesaggistico per la presenza di caratteri rupestri e pittoreschi che costituiscono quadri naturali di particolare bellezza e veramente suggestivi.

Vista la deliberazione n.1827 del 9.5.83 della Giunta Regionale;

DECRETA

la zona ricadente nei Comuni di Serra S. Quirico, Genga e Fabriano come di seguito delimitata ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29.6.39 n.1497, artt. 1, 3 e 4 ed è sottoposta quindi a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa:

Comune di SERRA S. QUIRICO:

- Foglio 24-mappale 292 superf. 3.92.80
- Foglio 30-mappale 5 superf. 10.54.60
- Foglio 30-mappale 10 superf. 6.30.73

Comune di GENGA:

Dalla punta denominata 'Cava' in linea retta fino al Monte San Pietro - dal Monte San Pietro sino al Ponte di Chiaradovo - Strada Statale sino all'incrocio con il limite sud della zona sottoposta a tutela con D.M. 11.9.74;

Comune di FABRIANO

Strada Statale del Ponte Chiaradovo sino al confine sud della zona come sopra sottoposta a tutela - detto confine sud fino al km.40 - dal km.40 fino alla strada delle pendici di Cimaferri - seguendo il fosso dell'Acetella alle pendici dei Sassi Rossi e del Col Giallo fino a quota 332 - quindi seguendo sempre il fosso dell'Acetella sino a Case Gentili - da Case Gentili direttamente sino al Ponte Chiaradovo. Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del Regolamento 3.6.1940 n.1357, nel Bollettino della Regione Marche insieme con i verbali della Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali di Ancona.

I Comuni di Serra S. Quirico, Genga e Fabriano dovranno provvedere all'affissione del Bollettino Ufficiale contenente il presente decreto all'Albo Comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e tenere a disposizione degli interessati altre copie del Bollettino Ufficiale con le planimetrie delle zone vincolate, giusto l'art.4 della legge precitata.

IL PRESIDENTE
(E. Massi)

MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche. Ancona.

Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ancona.-

Verbale n 41.-

L'anno 1981 ed il giorno 6 del mese di Febbraio, regolarmente convocata dal Presidente a norma dell'art. 15 del Regolamento 3/6/1940 n 1357, si riunita presso la Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici di Ancona, la Commissione per la tutela delle BB.NN. della Provincia di Ancona per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1- Serra S. Quirico- Tutela della zona Gola della Rossa.-
- 2- Fabriano- Tutela della zona Gola della Rossa.-
- 3- Varie ed eventuali.-

omissis

Il Presidente riferisce che il Ministero dei Beni Culturali ed A con lettera in data 20/3/1979, indirizzata alla Regione Marche, ha comunicato che, con Decreto del Capo dello Stato è stato accolto il ricorso della S.P.A. 'Cava della Gola della Rossa' nei confronti del D.M. 11/9/1974 con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29/6/1939 n 1497 della 'Gola della Rossa'.

Consequentemente il citato decreto di vincolo risulta annullato per la sola parte che attiene ai beni della società ricorrente restando efficace il vincolo stesso per tutto il resto del comprensorio in questione.

Su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso è stato accolto in quanto il D.M. 11/9/1974 non contiene alcun cenno, per quanto sintetico, che comunque consenta di affermare che i motivi della opposizione sono stati considerati e respinti.

Nel parere del Consiglio di Stato testualmente detto: 'Pertanto il ricorso ora considerato va accolto salvo gli ulte-

riori provvedimenti della autorità Amministrativa che dovrà nuovamente pronunciarsi sulla opposizione della ' Società della Gola della Rossa '.

La Commissione passa quindi ad esaminare i singoli punti del ricorso presentato dalla società predetta al Ministero il 25/2/1973 ed osserva quanto segue:

1)- Incompletezza e difettosa composizione della Commissione Provinciale.

Dagli atti di ufficio risulta che la Commissione del 1972 era effettivamente costituita con la presenza del Presidente, del Soprintendente ai Monumenti pro tempore, dal rappresentante della categoria Professionisti ed Artisti, dal rappresentante della Associazione Provinciale degli Industriali, dal Direttore E.P.T. e dall'Ispettore ripartimentale delle Foreste.

L'Esperto in materia mineraria non venne convocato in quanto l'oggetto della protezione riguardava soprattutto una questione di paesaggio naturale di insieme, essendo peraltro detto rappresentante allora presente nella Commissione Cave presso il servizio industria della Regione Marche ove vengono trattate le situazioni delle singole cave in rapporto ai diversi interessi pubblici e privati.

Pienamente legittima è stata la convocazione di un esperto in materia forestale, stante la situazione dei luoghi e la presenza di vincoli idrogeologici.

Per quanto riguarda il Sindaco di Polverigi, dal testo del verbale non risulta che lo stesso abbia partecipato alla discussione degli altri argomenti all'ordine del giorno, tanto vero che ha richiesto di poter trattare subito il proprio argomento, evidentemente per poi allontanarsi.

2) Difetto di istruttoria in violazione delle norme sul funzionamento e la delimitazione degli organi collegiali, infedeltà del verbale.

L'attività della Commissione, nell'esaminare l'oggetto all'ordine del giorno è stata pienamente legittima.

Nel corso della prima parte della riunione i membri presenti, esaminata la documentazione fotografica e la planimetria della località proposta, essendo tutti a perfetta conoscenza dei luoghi, hanno alla unanimità riconosciuto l'interesse della zona, affermando contemporaneamente la necessità di un intervento di tutela.

Successivamente è stato eseguito il sopralluogo al quale non hanno ritenuto di partecipare i rappresentanti dell'E.P.T. e della Associazione degli Industriali, ed è stato comunque confermato l'interesse riconosciuto e delimitata la zona di tutela; la delibera è stata adottata con il voto del Presidente, del Soprintendente ai Monumenti, del rappresentante della categoria dei Professionisti, del Sindaco e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste quindi con la presenza del numero legale previsto dal comma 2 dell'art. 4 del Regolamento n 1357.

La delibera è stata adottata per concorde decisione dei presenti, membri legittimi.

La Legge 1497 non prevede la formalità della votazione. Nei confronti della delibera del Consiglio Comunale del 21/12/1972 la Commissione fa presente che:

A)- L'opposizione a suo tempo presentata dal Comune di Serra S. Quirico nei confronti del deliberato della Commissione, tratta argomenti di natura economico sociale nei confronti di una limitazione o chiusura della attività delle cave, e non fa alcun riferimento ad eventuali illegittimità procedurali;

B)- L'argomento all'ordine del giorno era ben preciso: 'Serra S. Quirico, interesse paesistico della Gola della Rossa'.

C)- Il Sindaco è stato presente alle diverse fasi della seduta della Commissione ed al sopralluogo, partecipando

quindi alla fase conclusiva relativa alla motivazione di tutela e delimitazione della zona.

Appare pertanto evidente che il Sindaco aveva tutti gli elementi per dichiarare una diversa volontà seduta stante, mentre la deliberazione risulta votata all'unanimità. Nel testo del verbale della Commissione non è affatto dichiarata una inadeguatezza degli accertamenti eseguiti prima del sopralluogo, trattandosi di due fasi complementari e conseguenti.

3)- Omessa valutazione e ponderazione con l'interesse paesistico della utilità economica della cava.

E' Evidente che la Commissione del 1972 ha sempre considerato preminente l'interesse paesistico della località, interesse accentuato dalla presenza di una vegetazione 'rupicola' ricca di specie assai rare o addirittura endemiche, tanto che la Regione Marche ha inteso parte della zona in oggetto mediante Legge Regionale n 2 classificandola come area floristica.

Il riconoscimento di detto interesse paesistico, non preclude peraltro la possibilità di una valutazione anche di carattere economico che vengono tenute presenti al momento dell'esame delle singole richieste.

D'altra parte la legge impone solo l'obbligo di presentare i progetti e non comporta a priori una dichiarata indisponibilità del bene.

La zona comprendente la cava della Società ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla stessa, è pubblicamente visibile da numerosi ed anche distanti punti di vista pubblici e pertanto anche sotto questo aspetto meritevole di tutela; non si può pensare ad esclusioni di aree perchè si verrebbe ad interrompere l'unità territoriale della zona che la Commissione ha inteso tutelare con la delibera del 1972.

Tutto ciò premesso ed attentamente valutato la Commissione, modificata ora nella sua costituzione in applicazione della legge 805/75, preso atto della precedente delibera n. 35, visti i singoli punti del ricorso della 'SOC. Cava della Gola della Rossa' alla unanimità ritiene non accoglibili i motivi dedotti nel ricorso e riconferma la validità del precedente deliberato e quindi l'importanza paesistica della località già espressa dalla precedente Commissione nella seduta del 23/10/1972 pienamente valida e legittima nella sua composizione e nelle decisioni in essa votate.

La Commissione ritiene di dover esprimere altre considerazioni sull'interesse della località.

In particolare, sotto l'aspetto naturalistico anche nelle zone contermini, si rinvennero alcune specie rare per la flora marchigiana e dell'Appennino centrale come in particolare Potentilla, Pimpinella, Cauluscus, Tragium, Iberis, Saxatilis, e la endemica Moehringia Papulosa, quest'ultima presente in sole altre due stazioni del mondo e cioè nella vicina Gola di Frasassi e nella Gola del Furlo.

Nella stessa zona ci sono ancora tracce di un importante e ricco insediamento riferibile al bronzo finale.

I Componenti della Commissione dichiarano infine di essere a perfetta conoscenza della zona comprendente la cava della Società ricorrente, sia per i motivi di gestione del territorio sia per motivi di studio.

Nonostante ciò l'argomento viene aggiornato ad una prossima riunione in attesa di ricevere dall'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Ancona, notizie precise sulla estensione della proprietà della Società ricorrente.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.

IL SEGRETARIO
(C. Giustini)

IL PRESIDENTE
(M. Luisa Polichetti)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche

- Ancona -

Commissione Per La Tutela Delle Bellezze Naturali della Provincia di Ancona

Verbale n 42

L'anno 1981 ed il giorno 12 del mese di Maggio, regolarmente convocata dal Presidente a norma dell'art. 15 del Regolamento 3.6.1940 n. 1357, si è riunita presso la sede della Soprintendenza la Commissione per la tutela delle BB.NN. della Provincia di Ancona per definire l'argomento all'ordine del giorno già trattato nel corso della precedente riunione del 6/2/1981 e precisamente:

- 1)- Serra S. Quirico: Tutela della zona 'Gola della Rossa'.
- 2)- Fabriano: Tutela della zona 'Gola della Rossa'.
- 3)- Varie ed eventuali.

omissis

Il Presidente riassume brevemente gli argomenti trattati nel corso della riunione del 6/2/1981 e da lettura del verbale n. 41

omissis

La Commissione quindi non può che confermare sotto ogni aspetto, ai fini e per gli effetti della Legge 1497, l'interesse dei terreni di proprietà della predetta Società, attualmente privi di tutela per effetto dell'accoglimento del ricorso.

omissis

.....La Commissione alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle BB.NN. del comune di Serra S. Quirico i terreni qui di seguito riportati catastalmente descritti in quanto facenti parte di una zona montana, particolarmente aspra e suggestiva ove il fiume Esino scorre in una pittoresca gola denominata 'Gola della Rossa' che caratterizza un paesaggio impervio costituente quadri naturali di notevole bellezza pubblicamente godibili da vari percorsi ed in particolare dalla Strada Statale n 76 della Valle d'Esino.

Descrizione della zona proposta per la Tutela:

Fg. 24 Map. 292 sup. 3.92.80.-

Fg. 30 Map. 5 sup. 10.54.60.-

Fg. 30 Map. 10 sup. 6.30.73.-

La Commissione prende quindi in esame tutta la vallata comprendente la 'Gola della Rossa' che interessa parte del territorio dei comuni di Genga e Fabriano.

omissis

Dopo esauriente discussione ed avendo accertato in detta zona l'esistenza dei presupposti per la tutela paesistica prevista dalla legge 1497, la Commissione alla unanimità,.....

omissis

delibera di includere ai sensi dell'art. 2 della Legge citata, nell'elenco delle BB.NN. dei comuni di Genga e Fabriano

la zona delimitata come segue:

COMUNE DI GENGA: Dalla punta denominata 'Cava' in linea retta fino al monte S. Pietro- dal monte S. Pietro sino al Ponte Chiaradovo- Strada Statale sino all'incrocio con il limite sud della zona sottoposta a tutela con D.M. 11/9/1974;

COMUNE DI FABRIANO: Strada Statale dal Ponte Chiaradovo sino al confine sud della zona come sopra sottoposta a tutela- detto confine sud sino al Km 40- dal Km 40 fino alla strada alle pendici di Cimaferri- seguendo il fosso dell'Acetella alle pendici dei Sassi Rossi e dal Col Giallo fino a quota 332- quindi seguendo sempre il fosso dell'Acetella sino a Case Gentili- da Case Gentili direttamente sino al Ponte Chiaradovo

omissis

IL SEGRETARIO
(L. Corrieri)

IL PRESIDENTE
(M. Luisa Polichetti)

Decreto del P.G.R. n 12877 del 22/7/1983.- Estinzione delle Opere Pie - Casa di Riposo per Anziani-Roberti- Ospedale Civico- Orfanatrofio F. Giustozzi-Dotale- Romani- con sede nel Comune di Monte S. Giusto.- Con effetto dal 1/8/1983.-

Decreto del P.G.R. n 12611 del 8/7/1983.- Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'E.R.S.U. di Macerata.-

Il Presidente

omissis

DECRETA

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'E.R.S.U. di Macerata, previsto dall'art. 10 della L.R. n 30/81 è così composto:

-Presidente sig. Domizi Antonio; membri effettivi sigg Ferri Giuseppe e Cambiotti Mauro; membri supplenti sigg. Bigelli Marco e Benedetti Fabio.-

IL PRESIDENTE
(E. Massi)

Decreto del P.G.R. n 12612 del 8/7/1983.- Nomina del rappresentante della Regione Marche in seno al Consiglio di Amm/ne dell'Università degli Studi di Ancona, biennio 1982/1984.- Sig. Paola Salmoni.-

Decreto del P.G.R. n 12613 del 8/7/1983.- Nomina del rappresentante della Regione Marche in seno al Consiglio di Amm/ne dell'Università degli Studi di Camerino, biennio 1982/1984.- Sig. Lucio Pupilli.-

Decreto del P.G.R. n 12880 del 26/7/1983.- Autorizzazione al comune di Camerino (Mc) ad alienare alla ditta Fratini Sante un lotto di terreno di uso civico.-

Decreto del P.G.R. n 12221 del 10/6/1983.- Nomina dell'Assessore alla cultura della Regione Marche quale delegato del Presidente della Giunta della Regione Marche a Presidente del Comitato per la celebrazione del V centenario della morte di Federico da Montefalco.-